



Obblighi, responsabilità civili e penali per gli operatori del settore sicurezza

Roberta Rapicavoli

*Avvocato, esperto di Privacy e
Diritto Informatico, docente Ethos Academy*

Validato da TÜV Italia


Evento favorito da



RESPONSABILITA'

La **responsabilità** è l'effetto di un comportamento antigiuridico, che può essere considerato in relazione ad un determinato rapporto o ad una determinata norma.

RESPONSABILITA'



OBBLIGHI E RESPONSABILITA' CONTRATTUALI


Il progettista e l'installatore **si impegnano contrattualmente** a realizzare una certa prestazione.

- Quando è possibile dire che certi impegni sono obblighi contrattuali?
- Quando nasce il contratto?

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' CONTRATTUALI



OBBLIGHI E RESPONSABILITA' CONTRATTUALI



RESPONSABILITA' CONTRATTUALI

Responsabilità contrattuale per **inadempimento degli obblighi contrattuali** (art. 1218 c.c.).

Chi non esegue esattamente la prestazione dovuta “è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALI

Se non si rispettano gli impegni assunti, si configura una **responsabilità contrattuale**, che comporta l'obbligo di **risarcire il danno**, a meno che non si riesca a dimostrare che la mancata esecuzione di quanto concordato non sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ossia non dipenda da una propria decisione o non poteva essere evitata seppur operando secondo la diligenza richiesta in base alla natura dell'attività.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALI

- Ma quando un evento può imputarsi a titolo di colpa?
- Qual è lo sforzo che si deve impiegare per evitare l'inadempimento?

Fondamentale la **diligenza** nello svolgimento dell'attività

RESPONSABILITA' CONTRATTUALI

L'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera **a regola d'arte**, osservando, nell'esecuzione della prestazione, una **diligenza qualificata** che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) in un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata al soddisfacimento dell'interesse del committente e teso ad evitare possibili eventi dannosi.

(cfr. Cassazione civile , sez. III, 31 maggio 2006, n. 12995)

RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALI

Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) per **fatti, dolosi o colposi**, che cagionano un **danno ingiusto**.

Che vuol dire cagionare un danno “ingiusto”?

RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALI

L'autore del fatto che cagiona il danno è tenuto a risarcire le conseguenze negative derivanti dalla sua condotta.



Risarcimento del danno

RESPONSABILITA' PENALE

Responsabilità penale per atto illecito di diritto penale.

La responsabilità penale è personale e deriva da determinate azioni o omissioni che configurano nel nostro ordinamento un fatto di reato.

- Quali sono i reati che potrebbero essere commessi dall'installatore o dal progettista?

RESPONSABILITA' PENALE

Alcuni dei reati previsti dal codice penale che potrebbero essere commessi dal professionista che opera nel settore:

- art. 589 “Omicidio colposo”
- art. 590 “Lesioni personali colpose”

Errori nella progettazione e/o installazione dell'impianto possono infatti essere causa di lesioni o della morte di uno o più soggetti.

RESPONSABILITA' PENALE

E' possibile anche un **concorso di persone nel reato**.

La responsabilità a titolo di concorso presuppone che ci sia un contributo personale (materiale o morale) alla realizzazione del fatto.

RESPONSABILITA' PENALE

Si può individuare una responsabilità penale dell'installatore di impianto audiovisivo per concorso nel reato previsto dall'art.615-bis "Interferenze illecite nella vita privata".

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

RESPONSABILITA' PENALE

Caso di responsabilità per interferenza illecita (615 bis c.p.):

Il titolare di uno studio dentistico (al fine di verificare se i propri dipendenti "prendessero soldi" direttamente dai clienti) fa installare abusivamente (da ditta specializzata), all'interno dei locali in cui veniva svolta la prestazione dentistica da parte dei suoi sottoposti, 11 telecamere nascoste con sistema audio integrato e collegate ad un registratore posto nel proprio ufficio privato che, attraverso il p.c., gli consente l'ascolto e la visione (diretta o differita) di immagini e conversazioni dei dipendenti.

NORMATIVA DI CARATTERE SPECIALE

Oltre agli obblighi e alle responsabilità derivanti dalla normativa generale (codice penale e codice civile), occorre considerare anche quelli previsti dalla normativa speciale.

- **DM 37/2008** (in materia di installazione di impianti all'interno degli edifici)
- **Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003** (in materia di privacy)
- **L. 300/1970** (Statuto lavoratori)
- **D. Lgs. 81/2008** (TU sicurezza)

DM 37/2008

Vari gli impianti per cui si applica il DM 37/2008

Tra gli impianti anche gli impianti di videosorveglianza come impianti elettronici.

DM 37/2008

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli **impianti ad imprese abilitate.**

(cfr. art. 8 DM 37/2008)

DM 37/2008

Se chi esercita l'attività non è impresa abilitata:

- Il committente può essere sanzionato, ai sensi dell'art. 15 del decreto, per violazione dell'obbligo di affidarsi ad imprese abilitate (previsto dall'art. 8) ed essere ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati dall'operato dell'impresa installatrice per *culpa in eligendo*.

- Si può configurare una responsabilità penale per l'impresa installatrice non abilitata (esercizio abusivo di una professione – art. 348 cod. pen.)

(cfr. sentenze n. 909/08 Trib. di Milano e Cass. SU Penali n. 11545/12)

DM 37/2008

Le imprese devono realizzare gli impianti secondo la **regola dell'arte**, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

(cfr. art. 6 DM 37/2008)

Regola dell'arte: norme giuridiche e norme tecniche

DM 37/2008

La regola dell'arte è richiamata anche per la progettazione degli impianti.

“I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte”.

(art. 5 comma 3 DM 37/2008)

DM 37/2008

Il progetto

Il progetto deve essere redatto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti indicati al comma 2 dell'art. 1 (ad eccezione solo di quelli indicati alla lettera f), ossia "impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili").

Il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice a meno che non si tratti di impianti complessi per cui è richiesto l'intervento di un professionista iscritto all'albo.

DM 37/2008

I progetti degli impianti devono contenere almeno:

- gli schemi dell'impianto
- i disegni planimetrici
- una relazione tecnica su consistenza e tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche di materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare

DM 37/2008

L'installatore deve rilasciare al committente, al termine dei lavori e previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, la **dichiarazione di conformità** degli impianti, di cui deve fare parte integrante anche la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed il progetto.

(Cfr. art. 7 DM 37/2008)

Allegato I
(di cui all'articolo 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto
 titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
 operante nel settore con sede in via
 n. comune (prov.) tel.
 part. IVA

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
 della Camera C.I.A.A. di n.
 iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di n.
 esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1).....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: installato nei locali siti nel comune di
 (prov.) via n. scala
 piano interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)
-
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi (9):

.....
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

	Il responsabile tecnico	Il dichiarante
data
	(timbro e firma)	(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10)

DM 37/2008

Attraverso la dichiarazione di conformità, l'installatore attesta di aver realizzato l'impianto in modo conforme alla regola d'arte, avendo, in particolare:

- rispettato il progetto
- seguito la normativa tecnica vigente
- installato componenti e materiali idonei
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità

DM 37/2008

Sanzioni legate alla dichiarazione di conformità:

- Mancata o incompleta emissione della dichiarazione di conformità: sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- Se la certificazione non è veritiera può integrare il reato di falsità ideologica in certificati di cui all'art. 481 c.p.
- Non adempiere correttamente all'obbligo di rilascio della certificazione comporta responsabilità contrattuale

DM 37/2008

Ulteriori sanzioni per violazione degli obblighi del decreto:

- Fermo restando quanto previsto per la violazione dell'art. 7, nel caso di violazione degli altri obblighi derivanti dal decreto si applicano le sanzioni amministrative da 1.000,00 a 10.000,00 euro
- Le violazioni a carico delle imprese installatrici sono annotate nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa è iscritta
- Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i professionisti iscritti all'albo potrebbero subire sanzioni disciplinari dagli ordini professionali di appartenenza

D.LGS. 196/2003 E REG. UE 2016/679

Oltre all'impresa e all'ente che utilizza il sistema di videosorveglianza, anche gli ulteriori soggetti che operano nel settore sicurezza hanno specifici obblighi legati al trattamento dei dati (immagini) derivanti dagli accordi tra le parti e dalla normativa privacy.

D.LGS. 196/2003 E REG. UE 2016/679

La violazione degli obblighi privacy è punita con sanzioni amministrative e penali e comporta responsabilità civili.

In alcuni casi è possibile individuare una responsabilità anche in capo a soggetti diversi dal committente-titolare del trattamento.

LEGGE 300/1970 (STATUTO LAVORATORI)

Se si intende utilizzare un sistema di videosorveglianza sui luoghi di lavoro, occorre prestare attenzione anche a quanto prescritto dallo **Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)**, recentemente modificato con il Jobs Act.

L'art. 23 del D. Lgs. 151/15 (pubblicato in Gazzetta il 23 settembre 2015) modifica l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

LEGGE 300/1970 (STATUTO LAVORATORI)

Telecamere sui luoghi di lavoro per:

- tutela del patrimonio
- esigenze organizzative e produttive
- sicurezza sul lavoro

- Prima dell'installazione

Autorizzazione dei sindacati o, in mancanza o se non si raggiunge accordo, dell'ispettorato del lavoro

LEGGE 300/1970 (STATUTO LAVORATORI)

La violazione dell'art. 4 dello statuto dei lavoratori, commi 1 e 2, è punita con le sanzioni di cui all'art. 38 dello Statuto dei lavoratori ossia:

- ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

D. LGS. 81/2008 (TU SICUREZZA)

Le imprese sono tenute ad adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti messi a loro disposizione.

La normativa coinvolge però nel sistema della sicurezza sul lavoro anche i soggetti esterni all'impresa, quali progettisti, fabbricanti, venditori ed installatori.

D. LGS. 81/2008 (TU SICUREZZA)

I progettisti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e devono scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (cfr. art. 22)

Sanzione: arresto fino a 6 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.

D. LGS. 81/2008 (TU SICUREZZA)

Gli installatori e montatori di impianti, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti (cfr. art. 24).

Sanzione: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

***Grazie
per l'attenzione!***

Continua a seguirci su
www.secsolutionforum.it